

Art. 1
ACCESSO AL CIRCOLO ED USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

L'accesso al Circolo e l'uso degli impianti e delle attrezzature, è rigorosamente riservato:

- 1) ai Soci della "Cooperativa Libertas Sport a.r.l.";
- 2) ai familiari dei Soci, nei limiti più avanti precisati;
- 3) agli invitati dei Soci, nei limiti più avanti precisati;
- 4) agli atleti che difendono i colori sociali nelle competizioni sportive;
- 5) ai partecipanti ad esibizioni, competizioni e tornei tenuti presso le strutture della sede sociale;
- 6) ai frequentatori della palestra, del campo di calcetto e di ogni altra eventuale attività sportiva che si svolga all'interno della struttura societaria;
- 7) a tutti i prestatori di opere di lavoro, ai rappresentanti e fornitori del bar e del ristorante.

Art. 2
FAMILIARI DEI SOCI – SOCI AGGREGATI

Sono considerati familiari del Socio e quindi "Soci Aggregati":

- 1) il coniuge del Socio, purché non legalmente separato;
- 2) i figli del Socio, che risultino con lui conviventi alla data della sua iscrizione nel libro dei Soci della Cooperativa "Libertas Sport", nonché i suoi figli nascituri: I figli del Socio conserveranno tali diritti anche dopo il matrimonio, senza tuttavia facoltà di estensione degli stessi al proprio coniuge e ai figli;
- 3) il convivente non occasionale del Socio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3
INVITATI DEI SOCI

Il Socio ha la facoltà di invitare persone non socie della Cooperativa "Libertas Sport" ad accedere all'interno delle strutture societarie e ad usufruire degli impianti e delle attrezzature con le modalità ed i limiti che saranno *a tempore ad tempus* fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
AMMISSIONE AL CIRCOLO

La domanda di ammissione al Circolo di un proprio familiare, redatta su apposito modello, deve essere presentata dal Socio al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, una volta preso atto del possesso dei requisiti morali e civili da parte del familiare del Socio, ne delibera la sua ammissione al Circolo. Il Consiglio di Amministrazione comunica per iscritto al Socio l'avvenuta ammissione, invitandolo a versare la quota di frequenza entro 15

giorni dal ricevimento della comunicazione. i familiari del Socio perdono il diritto di accedere al Circolo e di usufruire degli impianti e delle attrezzature in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale dell'intestatario della quota della Cooperativa "Libertas Sport", per qualunque causa diversa dalla morte. In caso di morte del Socio, il legatario o l'erede della quota, o il rappresentante comune nel caso di più eredi, acquisteranno la qualità di Socio, e di conseguenza i familiari del Socio defunto saranno esclusi dai diritti e dalle facoltà previste dal presente articolo. In caso di morte del Socio che in vita fosse in regime di comunione dei beni e con più eredi, la qualità di Socio non potrà essere acquisita che da una sola persona designata dagli eredi e/o da eventuali legatari.

Art. 5 CATEGORIE DEI SOCI E DEI LORO FAMILIARI

In conformità con quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto, i Soci della Cooperativa Libertas Sport ar.l. si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Aggregati;
- c) Soci aggiunti

"Soci Ordinari e Aggregati", vengono iscritti in apposito elenco ed hanno il diritto, previo pagamento di una quota sociale, di usufruire gratuitamente di tutti gli impianti e delle attrezzature della Società, fatta eccezione per i campi da tennis, per l'uso dei quali il Socio dovrà provvedere al pagamento di un apposito "*ticket* campo" che verrà fissato di anno in anno, entro il 31 Dicembre, dal Consiglio di Amministrazione. Restano comunque dovuti i *ticket* relativi all'utilizzo dell'illuminazione dei campi e quelli per l'utilizzo dei campi da tennis coperti. I Soci Ordinari e Aggregati si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1a)- "RAGAZZI": da 6.a 14 anni di età, compiuti per millesimo;
- 2a)- "ALLIEVI": da 15 a 16 anni di età, compiuti per millesimo;
- 3a)- "JUNIORES": da 17 a 18 anni di età, compiuti per millesimo;
- 4a)- "SENIORES": oltre anni 18 di età.-

I "Soci Aggiunti" sono invece soci temporanei, in via prioritaria dediti al gioco del tennis, tenuti al pagamento di una quota associativa ragguagliata ad anno solare, stabilita con delibera dal Consiglio di Amministrazione, la cui qualifica sociale decade automaticamente il 31 Dicembre di ogni anno ad essi, per tutto il periodo di affiliazione, sono riconosciuti gli stessi diritti dei Soci Ordinari e Aggregati. Sono inoltre istituite le seguenti ulteriori categorie di Soci:

- d)-Soci Aggiunti Frequentatori Palestra;
- e)-Soci Aggiunti Frequentatori Ristorante;
- f)- Soci Aggiunti Atleti;

I "Soci Aggiunti Frequentatori Palestra" sono soci temporanei i quali, mediante iscrizione in apposito registro e pagamento di una retta mensile, hanno diritto ad accedere esclusivamente al locale palestra, allo spogliatoio ed alle docce, secondo modalità ed orari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I "Soci Aggiunti Frequentatori Ristorante" sono soci temporanei che, previo pagamento di una retta stabilita dal Consiglio di Amministrazione, hanno la possibilità di utilizzare locali e servizi del ristorante e del bar nelle ore previste per il pranzo e la cena, ed eventualmente anche nelle ore seguenti in caso di eventi conviviali o ludici legati a questi ultimi, ma non possono in alcun modo usufruire delle altre strutture della Società.

I "Soci Aggiunti Atleti", sono soci temporanei i quali, per apprezzati meriti sportivi, ed essendo inseriti all'interno di una squadra sociale per la difesa dei colori della Cooperativa, vengono autorizzati ad utilizzare gli impianti della Società a partire dal 1° Gennaio di ciascun anno sino a termine delle manifestazioni sportive.

Il Consiglio di Amministrazione, così come già indicato nell'art. 2, ha tuttavia facoltà di istituire nuove figure di Socio, sia con finalità promozionali, onde favorire l'affiliazione alla Società, sia col fine di consentire l'utilizzo di strutture, o la pratica di attività, che siano costituite *ex novo*.

Le modifiche concernenti la figura del Socio Ordinario ed Aggregato, decorreranno dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6 PAGAMENTO QUOTE SOCIALI E STATO DI MOROSITA'

Il Socio, così come il familiare del Socio ammesso al Circolo, deve versare una quota associativa, relativa alla categoria di appartenenza, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci. Il Socio è obbligato in solido, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di principio di solidarietà, al pagamento delle quote associative dovute dai suoi familiari

ancorché maggiorenti, pena l'esclusione, previa motivata delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle disposizioni appositamente previste dallo Statuto societario, dalla qualità di Socio della Cooperativa "Libertas Sport".

Il Socio è considerato, *ex lege*, pienamente edotto circa le conseguenze civili che possono derivare in conseguenza delle azioni legali promosse nei suoi confronti dalla Società in caso di mancato adempimento degli impegni economici assunti. Il pagamento della quota associativa annua deve essere versato secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Dopo il termine stabilito per il pagamento della quota associativa, la riscossione della rata sarà gravata di una maggiorazione del 5% forfettario per spese; detta maggiorazione sarà applicata anche se le quote verranno pagate presso la Segreteria del Circolo. La Segreteria sarà incaricata del recupero dell'eventuale credito maturato secondo quanto previsto dallo Statuto.- Al Socio moroso sarà precluso l'accesso al Circolo e il credito recuperato coattivamente. In caso di fermo per infortunio o malattia che si protrae per un periodo di almeno sei mesi, su presentazione di certificato medico, al socio verrà riconosciuto, a partire dell'anno successivo, un rimborso sulla quota pari alla differenza tra la propria e quella base.

Art. 7 **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il Presidente della Cooperativa nomina un Segretario d'Assemblea, da individuarsi tra i soci della Società Cooperativa o tra i suoi dipendenti, e dispone, prima dell'inizio delle discussioni assembleari, che siano annotati in un apposito registro i nominativi dei soci presenti, i quali sono tenuti a sottoscrivere l'attestazione di effettiva partecipazione. Il Segretario d'Assemblea, allorché sia prevista votazione, distribuisce inoltre le schede di voto, nel numero di una, o più di una in caso di delega ricevuta, ed annota sul registro medesimo il numero delle schede di voto distribuite. Ciascuna scheda di voto, per essere considerata valida, dovrà riportare la sottoscrizione del Presidente della Cooperativa o del Segretario d'Assemblea ed il voto espresso almeno nei confronti di tre candidati. Su ciascuna scheda la lista dei candidati deve rispettare l'ordine di presentazione della candidatura. Le schede dei votanti dovranno essere riposte in una urna, che prima dell'inizio della votazione dovrà essere dimostratamente vuota, e quindi scrutinate dal Presidente della Cooperativa con l'ausilio dei membri del Consiglio in carica. Il Segretario d'Assemblea dovrà redigere, anche *ex post*, un breve Verbale nel quale siano sinteticamente annotati i passi fondamentali dell'Assemblea.

Art. 8

NORME DI COMPORTAMENTO

Il comportamento all'interno delle strutture della Società deve essere improntato alle norme della migliore educazione. È pertanto fatto obbligo ai Soci tutti, ed ai loro familiari ammessi al Circolo, ma anche a tutti coloro i quali sia consentito a vario titolo l'accesso all'interno del complesso, di mantenere un atteggiamento composto e di evitare manifestazioni rumorose, che possano infastidire gli altri frequentatori. I bambini di età inferiore ai 6 anni possono accedere al Circolo solo se accompagnati e costantemente sorvegliati da adulti che se ne assumano la piena responsabilità a tutti gli effetti. Coloro i quali tenessero un comportamento arrecante disturbo saranno immediatamente invitati ad allontanarsi. È fatto divieto di introdurre all'interno dell'area propria della struttura cicli, motocicli ed altri strumenti acceleratori di velocità, quali ad esempio skate-board, monopattini etc., etc. I Soci ed i loro familiari hanno il dovere di non arrecare danni ai locali, agli impianti, alle suppellettili, agli arredi in generale, alle piante, ed a qualsiasi altra cosa che costituisca patrimonio della Cooperativa. E' fatto divieto di calpestare le aiuole. Danneggiamenti dolosi o colposi, dovuti cioè anche a sola distrazione, incuria o trascuratezza, saranno quantificati monetariamente e quindi addebitati ai responsabili con richiesta risarcitoria. I Soci sono tenuti ad astenersi dall'impartire istruzioni al personale dipendente, il quale risponde agli Organi rappresentativi e non al singolo: ove comportamenti o fatti giudicati inidonei da parte del personale dipendente dovessero essere rilevati, il Socio che li abbia osservati potrà comunicarli agli Organi istituzionali mediante opportuna segnalazione scritta. Chiunque ravveda situazioni in evidente contrasto con quanto statuito nel presente Regolamento, situazioni dalle quali possa derivare nocimento alle strutture societarie o che costituisca inutile spreco delle risorse comuni, è invitato ad un immediato intervento volto ad eliminarne la causa, affinché la situazione ravvisata non addivenga ad ulteriori o più gravi conseguenze. È consentito l'accesso al circolo ai cani solo nell'eventualità in cui i proprietari si stiano recando al ristorante. E' inoltre fatto obbligo ai proprietari di tenere in braccio il proprio animale nel tragitto dal parcheggio all'ingresso del ristorante stesso. E' fatto divieto, inoltre, di introdurre radio, apparecchi riproduttori di musica od altri oggetti che possano recare disturbo agli altri frequentatori.

Art. 9

ACCESSO ED UTILIZZO DEL PARCHEGGIO

Il parcheggio interno della "Libertas Soc. Coop a.r.l." è a tutti gli effetti una privata proprietà e l'accesso alla medesima è esclusivamente riservato:

- a)- ai Soci della Cooperativa;

b)- agli avventori del bar-ristorante, i quali sono gli unici ai quali sia consentito accedere al parcheggio della Società dopo che il cancello di entrata sia stato loro aperto;

c)- ai non soci, a patto che siano in possesso del previsto *badge* per l'apertura elettrica del cancello di entrata. A quest'ultima categoria di persone appartengono, a mero titolo esemplificativo, i giocatori di carte, i parenti e gli accompagnatori dei frequentatori dei corsi di tennis etc. etc. In casi del tutto eccezionali, quali ad esempio lo svolgimento di tornei di tennis o di carte, oppure lo svolgimento di feste presso il bar-ristorante, il cancello esterno dal quale si accede all'interno dell'area destinata a parcheggio, potrà essere lasciato aperto, tuttavia solo mediante preventivo avviso fornito alla Direzione e per il tempo strettamente necessario a consentire l'accesso agli avventori. La Direzione provvederà a nominare un responsabile, il quale dovrà assumersi l'incombenza della sorveglianza negli accessi e quella della tempestiva chiusura del cancello a necessità venuta meno. La cancellata di entrata è fornita di una doppia porta, una delle quali consente l'accesso mentre l'altra consente l'uscita: è fatto divieto di utilizzare impropriamente le porte in questione, accedendo o fuoriuscendo da quella a ciò non destinata. All'interno del parcheggio è fatto obbligo ai conducenti di collocare ordinatamente i veicoli negli appositi stalli, rispettando le specifiche destinazioni degli stessi. Per quanto non espressamente previsto, si applicano all'interno del parcheggio le disposizioni di legge di cui al D.L.vo 30.04.1992 nr. 235 e successive modifiche ed integrazioni. E' data facoltà agli Agenti ed Ufficiali di cui all'art. 12 del C.d.S. di procedere amministrativamente per qualsivoglia violazione rilevata all'interno dell'area.

Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nei confronti delle persone indicate alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente Regolamento, che commettano azioni contrarie al decoro, alla morale, alla decenza, nei locali sociali, oppure che tengano un comportamento reiterato od abituale che sia di ostacolo al buon andamento della vita associativa, o comunque in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, potranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti provvedimenti disciplinari:

- A) CENSURA
- B) DEPLORAZIONE

C) SOSPENSIONE TEMPORANEA

D) RADIAZIONE

E) ALLONTANAMENTO

MEDIATO

F) ALLONTANAMENTO

DIFFERITO

Ogni provvedimento disciplinare, con l'eccezione dell'allontanamento immediato, sarà comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e sarà reso noto ai Soci mediante affissione all'albo sociale una volta divenuto definitivo. Contro il provvedimento disciplinare, l'interessato potrà proporre reclamo scritto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri. La presentazione del reclamo, in attesa della decisione del Collegio dei Probiviri, sospende l'esecuzione del provvedimento. Il Comitato dei Probiviri è chiamato a decidere sul reclamo con le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto. Potrà adottarsi il provvedimento dell'allontanamento immediato da parte del Direttore della Società nei confronti di colui il quale, non essendo né Socio Ordinario, né socio Aggiunto o Socio Aggregato, ma che si trovi a qualsiasi altro titolo all'interno della struttura, e contravvenga a quanto disposto nel precedente articolo 8 del presente Regolamento: il Direttore, o in sua assenza qualunque altro Socio della Cooperativa, provvederà in tal caso ad invitare oralmente l'interessato a lasciare immediatamente la privata proprietà, fornendo avviso che il diniego costituirà aperta violazione delle vigenti normative e sarà legalmente perseguito. L'allontanamento differito, è invece provvedimento scritto che potrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di alcuni particolari frequentatori delle strutture societarie, quali ad esempio giocatori di carte, frequentatori dei corsi di tennis o loro familiari, i quali non abbiano ottemperato ad alcuno dei disposti del già citato art. 8 di questo stesso Regolamento.

Art. 11

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato per iscritto alla Segreteria della Società Cooperativa. Ogni e qualsiasi controversia tra i Soci, tra la Società e i Soci, per motivi attinenti l'attività sociale, e/o i rapporti tra i Soci e tra questi ed i familiari dei Soci ammessi al Circolo è demandata al Collegio dei Probiviri.

La Cooperativa potrà però, così come anche previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, adire le vie legali, con azioni proposte nelle opportune sedi, nei riguardi di chiunque si renda responsabile di azioni in contrasto con quanto qui sancito o in contrasto con le più generali norme stabilite nel Codice Civile ed in tutte le altre Leggi della Repubblica.

Art.12 RESPONSABILITÀ

La Cooperativa "Libertas Sport" non è responsabile dei danni o incidenti di qualsiasi natura che potessero derivare ai Soci, ai loro familiari ed agli invitati, nonché ad ogni altra persona che abbia avuto accesso alle strutture, dall'utilizzazione degli impianti e durante la loro permanenza all'interno della proprietà. La Cooperativa "Libertas Sport"; inoltre, non risponde della conservazione di indumenti, cose o beni dei Soci, dei familiari dei Soci e degli invitati, che siano stati depositati negli spogliatoi, o lasciati sui campi di gioco e comunque nei locali della Società medesima. L'accesso alle strutture ed ai locali comporta, anche implicitamente e da parte di terzi, l'accettazione delle presenti norme, la cui conoscenza è data per scontata. Gli Organi di gestione si faranno carico di pubblicizzare il presente Regolamento, e le norme ivi contenute, attraverso la più capillare diffusione, attraverso la sua affissione all'albo, ed attraverso apposizione di "segnali" e "divieti" opportunamente collocati.

Art. 13 GIOCHI DI CARTE

Nella Sede Sociale sono ammessi i giochi di carte, aventi scopo esclusivamente ricreativo. Sono pertanto proibiti i giochi d'azzardo. I giochi consentiti potranno essere effettuati nei luoghi a tale scopo adibiti secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. Ai luoghi adibiti al gioco delle carte possono accedere solo i giocatori ed i frequentatori di età superiore ai 18 anni. Per particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione può temporaneamente adibire al gioco delle carte alcune delle strutture normalmente destinate ad altro, dandone avviso ai Soci ed ai loro familiari mediante affissione della comunicazione in bacheca.

Ad. 14

GIOCO DEL TENNIS

Il gioco del tennis, con finalità semplicemente ludiche o competitive, costituisce l'attività sportiva primaria della Società. Esso si svolge attraverso l'utilizzo dei campi da gioco presenti nella struttura, l'accesso ai quali è regolato come segue:

- a)- previa utilizzo di abbigliamento e scarpe da gioco idonei;
- b)- nel rispetto degli orari di ingresso ed uscita;
- c)- effettuando, a termine del tempo di utilizzo, il riordino del campo; se del caso passando il tappeto ed annaffiando la superficie;
- d)- provvedendo, se del caso, allo spegnimento delle luci e dell'impianto di riscaldamento. Coloro i quali lasciassero l'impianto di illuminazione o quello di riscaldamento in funzione una volta terminato l'orario di utilizzo del campo, anche per mera dimenticanza, vedranno addebitarsi i costi da ciò derivati mediante l'applicazione di un *ticket* proporzionale aggiuntivo. Sui campi da gioco è fatto divieto di gettare carte, od altro materiale, che ne sporchi od alteri la superficie. Il *turn-over* dei campi è gestito dalla Direzione della Società, mediante predisposizione di un tabellone cartaceo e di uno elettronico. Il Direttore della società, o gli addetti alla manutenzione, sorvegliano sul corretto utilizzo dei campi di gioco, intervengono nell'immediato onde far rispettare al fruitore le regole stabilite e per evitare l'eventuale danneggiamento delle superfici. Essi inoltre stabiliscono quali campi siano utilizzabili, impedendo l'accesso di chiunque a quelli che nel frangente risultino impraticabili per ragioni di rifacimento della superficie o per ragioni meteorologiche.

Ad. 15

PRENOTAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS

Di norma il giocatore che vuole accedere ad uno dei campi da tennis della struttura, prima di poter prenotare il campo da gioco con iscrizione sul tabellone elettronico, dovrà attendere che l'altro giocatore, in caso di incontro "singolo", oppure gli altri tre giocatori, in caso di incontro "doppio", siano presenti. In caso di incontro "singolare" la durata del gioco non potrà protrarsi oltre i sessanta (60) minuti, mentre in caso di incontro "doppio" la durata del gioco non potrà essere protratta oltre i novanta (90) minuti: il tempo a disposizione è comprensivo del periodo necessario alla cura ed al riordino della superficie di gioco. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di variare, ove lo ritenga necessario, il tempo di gioco. La prenotazione di un campo può essere effettuata anche con anticipo, mediante il sistema elettronico in uso, oppure mediante assenso e registrazione da parte del personale di segreteria: non si

possono effettuare più di due prenotazioni anticipate contemporaneamente, pertanto non sarà possibile una nuova prenotazione anticipata prima di aver utilizzato per intero l'orario di gioco messo a disposizione con la prima delle due prenotazioni precedentemente effettuate. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di variare, ove lo ritenga necessario, il numero massimo di prenotazioni e i campi dove le prenotazioni stesse sono consentite. Sulla correttezza delle prenotazioni sorveglia la Segreteria della società, la quale potrà eventualmente avvalersi di qualunque segnalazione comunque pervenutagli. Il mancato rispetto delle regole di prenotazione dei campi da gioco, comporterà l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari, commisurati alle circostanze, e più gravi in caso di reiterazione.

Ad. 16

UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS DA PARTE DELLA "SCUOLA MAESTRI"

Alla "Scuola Maestri" ed agli allievi sono riservati i campi da tennis stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Utilizzando tali superfici gli insegnanti possono organizzare corsi collettivi o lezioni singole, durante le quali i campi restano a loro esclusiva disposizione. Allorquando non utilizzati dai maestri, tuttavia, i suddetti campi potranno essere fruiti dai giocatori che ne abbiano titolo. Viceversa, è fatto divieto ai maestri di utilizzare per finalità didattiche campi da tennis diversi, e negli orari diversi, da quelli loro assegnati: al di fuori di tali orari, e sempreché nessun socio intenda farne utilizzo, i maestri potranno utilizzare qualunque campo da tennis, per impartire lezioni ai soci che intendano migliorare le proprie attitudini. Campi da tennis diversi da quelli loro assegnati non possono mai essere utilizzati dai maestri per impartire lezioni private a non soci della Cooperativa.

Ad. 17

UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS PER GARE E TORNEI

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della Società hanno facoltà di riservare alcuni campi da tennis per l'utilizzo esclusivo di gare o tornei, fornendo avviso con adeguato anticipo ai Soci della Cooperativa mediante affissione della relativa comunicazione in bacheca. L'organizzazione di gare o tornei dovrà avvenire tenendo in debito conto delle necessità e dei diritti di utilizzazione dei campi da parte dei Soci, avendo cura quindi di evitare sovrapposizioni di eventi.

Art. 18

UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI

L'accesso agli spogliatoi è consentito solo a coloro i quali abbiano acclarato diritto di effettuare la pratica fisica, con o senza utilizzo delle attrezzature sportive, siano esse i campi da tennis, la palestra, o qualsiasi altra struttura. L'accesso agli spogliatoi è consentito anche a coloro i quali, come ospiti, debbano sostenere gare o tornei organizzati presso le strutture societarie. Presso la Società sono presenti spogliatoi per uomini e per donne, ed è fatto divieto di accesso, sia agli uni che alle altre, nello spogliatoio diversamente riservato. I bambini e le bambine possono usufruire degli spogliatoi loro dedicati, all'interno dei quali è ammesso l'accesso al genitore o ad altro accompagnatore che debba prestare il proprio aiuto al minore non in grado di attendere autonomamente alla vestizione od alle proprie abluzioni, a patto che sia comunque garantito il rispetto della *privacy* degli altri presenti. All'interno degli spogliatoi è fatto obbligo di mantenere un comportamento decoroso. E' fatto divieto:

- a)- di introdursi nelle stanze con scarpe da gioco che imbrattino la pavimentazione, oppure di scuotere le calzature dai residui della terra dei campi rimasta sotto la suola;
- b)- di custodire all'interno degli armadietti, o di lasciare appesa agli attaccapanni o poggiate sulle panchine e sui sotto-panca, biancheria, scarpe od altri oggetti, che emanino cattivi odori;
- c)- di abbandonare all'interno dello spogliatoio o nelle docce bottiglie di plastica ed altri oggetti, che debbono invece essere correttamente depositati negli appositi cestini.-

L'utilizzatore dei locali anzidetti è tenuto a non causare sprechi inutili, provvedendo tempestivamente alla chiusura dei rubinetti dei lavabi e delle docce, ed altresì a spegnere le luci dei bagni e degli antibagni.

Art. 19

UTILIZZO DELLA PALESTRA

L'accesso alla palestra è riservato ai Soci ed ai frequentatori dei corsi di ginnastica, e a tutti coloro che secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione abbiano a ciò diritto. L'accesso dei minori alla palestra è consentito solo sotto la indispensabile e stretta sorveglianza di un istruttore. Agli utilizzatori è fatto obbligo di indossare scarpe ed abbigliamento idonei, e di recare seco un asciugamano da porre sopra le sedute, e da utilizzare onde evitare che le attrezzature si sporchino di sudore. Dopo il loro utilizzo tutti gli attrezzi della palestra debbono essere

ordinatamente riposti: i macchinari ed i bilancieri debbono essere scaricati dai pesi utilizzati e questi ultimi, così come i manubri, debbono essere riposti negli appositi alloggi. E' fatto divieto di introdursi all'interno della palestra con le scarpe utilizzate per giocare a tennis su campi aventi superficie in terra rossa.

Art. 20
UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO

L'accesso e l'utilizzo del campo di calcetto è consentito:

- a)- ai Soci che ne facciano richiesta alla Direzione onde disputare delle partite, anche ospitando un numero di giocatori tale da poter formare due squadre;
- b)- ai Soci che, allorché il campo non sia impegnato, intendano utilizzarlo per allenamenti fisici di qualunque genere;
- c)- agli allievi della Scuola Maestri, sotto la direzione di uno dei Maestri o di un preparatore atletico, al fine di integrare la disciplina tennistica con adeguata preparazione e sempreché il campo non risulti prenotato per l'effettuazione di una partita;
- d)- a tutti coloro che, seppure esterni, intendano disputare una partita di calcetto, a patto che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione della società ed abbiano provveduto a saldare in anticipo la quota stabilita.

Anche nei casi di cui alle lettere a) e d), i giocatori, al termine della partita hanno diritto ad usufruire dei locali spogliatoio e doccia: tuttavia gli ospiti non Soci debbono obbligatoriamente utilizzare il medesimo spogliatoio riservato ai bambini, non potendo invece accedere a quello riservato ai Soci. Allorché il campo sia destinato all'effettuazione di una partita, tra i disputanti dovrà essere individuato un responsabile, le cui generalità, indirizzo e recapito telefonico debbono essere comunicate per scritto alla Direzione, ed in capo al quale ricadrà ogni responsabilità, anche economica, in caso di danni arrecati alle strutture o nel caso in cui, al termine della partita disputata in orari serali le luci di illuminazione del campo siano dimenticate accese.

Art. 21
UTILIZZO DELL'ASCENSORE

L'ascensore può essere utilizzato solo per consentire l'accesso delle persone anziane o di quelle diversamente abili ai piani superiori della *club-house*, del bar e del ristorante. Ne è precluso l'utilizzo a tutti coloro che non abbiano impedimenti fisici tali da impedire l'utilizzo della scala a gradini. L'ascensore potrà inoltre essere utilizzato, con fine di montacarichi, dal gestore del bar ristorante.

Art. 22
UTILIZZO DELLA CLUB HOUSE

L'accesso all'intera *club house*, nonché alla sala biliardo ed alla sala TV, è strettamente riservata ai Soci della Cooperativa, i quali avranno cura di:

- a)- spegnere le luci o il televisore, se utilizzato, all'uscita da entrambe le sale;
- b)- verificare che, in caso di suo utilizzo, l'impianto di riscaldamento del biliardo sia spento ed il tavolo sia debitamente coperto al momento in cui lasciano la sala;
- c)- la porta di accesso alla sala biliardo sia chiusa allorquando ne escono.-

L'utilizzo del biliardo è vietato ai minori degli anni 18. In caso di eventi organizzati presso la sala bar-ristorante, il gestore e i suoi collaboratori sono chiamati a sorvegliare che nessuno, sprovvisto di titolo, si introduca all'interno della sala biliardo o della sala TV, in particolar modo allorquando siano presenti dei bambini.

Art. 23
RISTORANTE E BAR

L'uso del ristorante è riservato, di regola, ai Soci ed ai familiari dei Soci ammessi alla frequenza delle strutture societarie. È peraltro consentito ai Soci invitare amici o parenti. La prenotazione, in tali frangenti, è sempre obbligatoria. Il Consiglio di Amministrazione fisserà, tempo per tempo ed in funzione della capacità ricettiva degli ambienti, il numero massimo dei posti che potranno essere riservati agli invitati. Gli inviti debbono, comunque, essere contenuti, in special modo nelle giornate festive e pre-festive, al sabato e alla domenica, in guisa tale da non impedire l'uso del ristorante agli altri Soci, e ai familiari dei Soci ammessi al Circolo. Le prenotazioni per gli invitati debbono essere riportate su di un apposito registro. Su ogni tavolo del ristorante sarà presente un biglietto di benvenuto, il quale dovrà essere debitamente compilato, annotando su di esso le generalità del Socio ospitante ed il numero complessivo degli ospiti. I bambini possono usufruire del servizio Ristorante solo se accompagnati da almeno un Socio che se ne assuma la responsabilità, e svolga attivamente, di persona o mediante

personale d'ausilio, la attiva sorveglianza del singolo o della pluralità dei minori presenti. Ai Soci, al loro familiari, agli invitati che intendono usufruire del Ristorante è richiesto di indossare un abbigliamento consono, adeguato sia all'ambiente che alla circostanza. È consentito l'accesso ai locali del bar e del ristorante anche indossando una tuta da ginnastica e scarpe da tennis, purché l'avventore non abbia usato in precedenza tale abbigliamento per attività sportive di qualunque genere, compreso il gioco del tennis. E' fatto divieto di introdurre all'interno delle sale di bar e ristorante borsoni atti a contenere abbigliamento ed attrezzature sportive. I prezzi delle consumazioni sono esposti nell'apposito listino, approvato prima della sua affissione dal Consiglio di Amministrazione. Il conto delle consumazioni deve essere saldato di volta in volta, salvo diversi accordi col gestore del bar-ristorante. Per gli ospiti risponde *in toto* il socio invitante. Il servizio Bar ed il servizio Ristorante osservano l'orario concordato con il Consiglio di Amministrazione, e reso noto mediante affissione in bacheca. Il Consiglio di Amministrazione vaglia ed approva inoltre il cosiddetto "menù sociale", che il gestore del servizio di ristorazione ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare periodicamente. Qualsiasi reclamo, così come qualsiasi suggerimento in ordine al funzionamento del Bar e del Ristorante, e volto al miglioramento del servizio, deve essere necessariamente presentato per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che ne vaglierà i contenuti fornendo adeguata risposta ed adottando, se del caso, opportuni provvedimenti.

Art. 24

EVENTI CONVIVIALI E LUDICI

L'organizzazione di eventi conviviali e ludici nelle strutture del bar-ristorante, o all'aperto all'interno delle strutture sociali, quali ad esempio feste, feste danzanti, compleanni, pranzi o cene di gruppo, etc. etc., dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. La partecipazione di ospiti non soci della Cooperativa dovrà far capo ad un Socio ospitante il quale risponderà per la sorveglianza, per la eventuale presenza di minori e per gli eventuali danni, anche se rilevati successivamente all'evento. Per quanto compatibili si applicano le regole stabilite nel precedente art. 23.

Ad. 25
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDICA

I Soci ed i non soci che a qualunque titolo siano ammessi ed intendano esercitare qualunque attività sportiva all'interno delle strutture societarie sono tenuti a munirsi di certificazione medica attestante l'idoneità all'esercizio fisico, secondo le normative di volta in volta in vigore. La mancata e tempestiva consegna alla Direzione della Società della suddetta certificazione medica comporta l'esclusione dall'utilizzo delle strutture sportive. La Direzione sorveglierà sulla corretta presentazione della certificazione da parte di tutti gli aventi obbligo sollecitandone, ove necessario, l'ottenimento e la consegna.

Ad. 26
CESSAZIONE

La cessazione dei rapporti tra il singolo e la Società Libertas Sport a.r.l. è regolata dalle norme statutarie e, per quanto da

esse non espressamente previsto, dalle altre vigenti norme di diritto previste da leggi e regolamenti dell'ordinamento giuridico.

Art. 27

VARIAZIONI DEL. REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare, ove ne ravvisi la necessità, proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre quindi al vaglio e all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.